



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo

Bando di Concorso per il conferimento di borse di studio e l'assegnazione di posti letto anno accademico 2023/2024 per studenti iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto "G. Braga"

*Bando cofinanziato dalla UE
Fondi PNRR
Next Generation EU*

Art 1. CONCORSO

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo bandisce il Concorso per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti per l'anno accademico 2023/2024 all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga", in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Lo stanziamento iniziale previsto, che sarà successivamente integrato con ulteriori risorse non ancora quantificabili, è di euro 1.441.343,12 di cui il 30% riservato al primo anno di tutti i corsi di laurea dell'Università degli Studi di Teramo e dei corsi ordinamentali e/o sperimentali di 1° e 2° livello (nuovo ordinamento), ivi compreso il Biennio abilitante per la formazione dei docenti A31-32-77 (cosiddetto Bi-For-Doc D.M. 137/07) dell'Istituto "G. Braga".

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/o livello di corso.

Graduatorie iscritti al primo anno a corsi di laurea, scuole specializzazione e dottorati di ricerca

I benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria, ordinata in modo crescente sulla base del valore dell'I.S.E.E. A parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dal valore dell'I.S.P.E. e, in caso di ulteriore parità, dall'età anagrafica (precede il più giovane);

Graduatorie iscritti a corsi di laurea - anni successivi al primo

La quota di stanziamento riservato agli anni successivi al primo sarà ripartita tra le varie facoltà, corsi di laurea e anni di corso dell'Università di Teramo e dell'Istituto "G. Braga" in proporzione al numero degli studenti idonei nelle graduatorie, attribuendo, comunque, almeno una borsa di studio per ogni singolo anno.

I benefici sono attribuiti in base al merito calcolato moltiplicando la somma dei crediti, anche formativi, per la somma dei voti ottenuti negli esami previsti dal piano di studio e sostenuti entro la data del 10 agosto 2023. A parità di merito, si considerano le condizioni economiche, tenendo conto del valore I.S.E.E., in caso di parità anche del valore I.S.P.E. e, se necessario, dell'età anagrafica (precede il più giovane);

Graduatorie iscritti corsi scuole specializzazione e dottorati di ricerca – anni successivi al primo

Le graduatorie sono formulate in base alla prima immatricolazione relativa al grado di studi e ordinate in modo crescente seguendo i criteri stabiliti per le graduatorie matricole.

Art. 2 DESTINATARI E DURATA

Possono partecipare al Concorso gli studenti di cittadinanza italiana o straniera, rifugiati politici e apolidi, che risultino iscritti all'a.a. 2023/2024 all'Università degli Studi di Teramo o all'Istituto "G. Braga" entro e non oltre il 31 marzo 2024 o termine successivo previsto dai rispettivi regolamenti.

Relativamente all'Istituto "G. Braga", dovranno risultare già in possesso di diploma di maturità e iscritti al periodo superiore del Vecchio Ordinamento, o al diploma accademico di primo e secondo livello del Nuovo Ordinamento, compreso il Biennio abilitante per la formazione dei docenti A31-32-77 (cosiddetto Bi-For-Doc D.M. 137/07), se attivato.

In base alla durata degli studi, i benefici saranno attribuiti come di seguito:

- corsi di laurea di I livello-triennale, II livello-biennale e ciclo unico-quinquennale per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai relativi ordinamenti didattici, più un semestre relativo al primo anno fuori corso.
- scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente per via telematica, dal sito aziendale www.adsuteramo.it, sezione “ACCESSO UTENTE – Borse di studio – Mensa – Oneri Locazione”.

È indispensabile essere in possesso della identità SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) per registrarsi e presentare la domanda

Il termine di scadenza per l'invio delle domande è fissato **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 del 15 SETTEMBRE 2023, a pena di esclusione.**

Il sistema elettronico certifica data e ora della conclusione della domanda.

Art. 4 REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO – ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

Ai sensi del Decreto Direttoriale MIUR n. 204 del 23/02/2023 e delle istruzioni regionali dettate con delibera n. 422 del 18/07/2023, le condizioni economiche degli studenti con redditi e/o patrimonio in Italia oppure con redditi e/o patrimonio oltre che in Italia anche all'estero, devono risultare dall'**Attestazione ISEE anno 2023 valida per prestazioni universitarie**, redatta secondo la normativa vigente, e devono rientrare nei seguenti limiti:

- reddito ISEE non superiore a **€ 24.335,11**
- patrimonio ISPEE non superiore a **€ 52.902,43**

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ottenimento dell'attestazione ISEE anno 2023 valida per prestazioni universitarie deve essere richiesta entro e non oltre la data di scadenza della domanda 15 settembre 2023, a pena di esclusione.

La eventuale somma percepita nell'anno solare 2021 a titolo di borsa di studio erogata da Enti per il diritto allo studio universitario deve essere indicata nella DSU e verrà detratta d'ufficio.

ISEE ILLEGGIBILE

Nel caso in cui lo studente risulti “non idoneo” nella prima graduatoria provvisoria a causa di mancata lettura da parte del software aziendale dell'attestazione I.S.E.E., pur avendo presentato la DSU nel termine perentorio suindicato, dovrà compilare la “**richiesta di riesame on-line**” (art. 13) **entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria** e contestualmente sollecitare il soggetto che ha prodotto l'attestazione a ritrasmetterla on-line all'I.N.P.S.

ISEE CON ANNOTAZIONI

Un eventuale **ISEE prestazioni universitarie con “annotazioni”**, vale a dire con omissioni o difformità, comporta la sospensione della posizione in graduatoria e l'obbligo di richiedere una nuova DSU comprensiva delle ulteriori informazioni necessarie entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2023, a pena di esclusione.**

ISEE STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente è considerato indipendente e, pertanto, fa nucleo familiare a sé stante a condizione che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in abitazione non di proprietà di un membro del nucleo familiare originario;
- percezione di **redditi da lavoro dipendente o assimilati** fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a **€ 9.000,00.**

ISEE STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato possono considerare il nucleo familiare secondo le modalità ordinarie oppure un nucleo ristretto formato esclusivamente dal richiedente, dal coniuge e dai figli.

ISEE NON VALIDO PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

La presentazione di una attestazione ISEE non valida per prestazioni universitarie comporta la esclusione dal concorso. Gli studenti che hanno comunque rispettato i termini per inoltrare la DSU possono essere riammessi in graduatoria, presentando una domanda di riesame e una nuova DSU per ottenere l'attestazione ISEE valida per le prestazioni universitarie, entrambe nel termine perentorio fissato dal successivo art. 13.

Art. 5 REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO DI STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli studenti con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 4 trasmettendo esclusivamente tramite la apposita procedura online dal profilo personale la seguente documentazione **entro il termine perentorio del 15 ottobre 2023:**

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel **2022** da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2021, con specificata la relativa superficie, che saranno valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.
- Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2022;
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

I dati economici sono convertiti in base al tasso di cambio medio dell'Euro anno 2022 determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza, sarà applicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 11836/2023 del 16/01/2023 relativo ai cambi medi del mese di dicembre 2022.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

In alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli iscritti al primo anno di corsi triennali o quinquennali per ottenere l'acconto della prima rata al 10 novembre 2023 previsto all'art. 14 dovranno produrre la documentazione reddituale **entro il termine perentorio del 15 settembre 2023.**

Gli studenti stranieri che produrranno i documenti dopo il 15 settembre ed entro il 15 ottobre risulteranno sospesi nella graduatoria provvisoria dell'art. 13 e le posizioni saranno definite a dicembre.

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del MIUR n. 115 del 28/02/2023 devono presentare una Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Afghanistan	Democratic	Lao People's Rep. D	Nepal	Sudan	
Angola	people's Republic	Lesotho	Niger	Syrian	Arab
Bangladesh	of Korea	Liberia	Rwanda	Republic	
Benin	Congo Dem. Rep.	Madagascar	Sao Tome & Principe	Tanzania	
Bhutan	Djibouti	Malawi	Senegal	Timor-Leste	
Burkina Faso	Eritrea	Mali	Sierra Leone	Togo	
Burundi	Ethiopia	Mauritania	Solomon Islands	Tuvalu	
Cambogia	Gambia	Mozambique	Somalia	Uganda	
Central African Rep.	Guinea	Myanmar	South Sudan	Yemen	
Chad	Guinea Bissau			Zambia	
Comoros	Haiti				
	Kiribati				

STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Tale status deve essere comprovato mediante la documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica si considerano solo i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

STUDENTI RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Gli studenti richiedenti asilo politico possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; tuttavia l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 6 REQUISITI DI MERITO – CONTINUITÀ CARRIERA - PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Gli studenti saranno inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso, calcolato dall'anno di prima immatricolazione al livello di studi frequentato, anche in caso di iscrizione a c.d. "corsi part time" e indipendentemente da eventuali trasferimenti.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione all'Università, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta, anche all'estero.

L'anno di prima immatricolazione è così individuato:

- l'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso qualsiasi Università italiana o estera per chi si iscrive ad un corso di Laurea di livello-triennale o di Laurea ciclo unico-quinquennale;
- l'anno di prima iscrizione dopo il conseguimento della laurea di primo livello per chi si iscrive ad un corso di Laurea di Il livello-biennale presso qualsiasi Università italiana o estera;
- l'anno di prima iscrizione a un dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione dopo il conseguimento della laurea a un corso ciclo unico-quinquennale o Il livello- biennale per chi si iscrive, rispettivamente a un dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione.

PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI

Agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. In tal caso, potranno partecipare al concorso se sussiste la ulteriore condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Lo studente dovrà comprovare, tramite

idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito da altro ente per il diritto allo studio o da qualsiasi altro organismo, pubblico o privato, abbia finanziato i suoi precedenti studi.

In caso di precedente rinuncia la posizione dello studente è sospesa fino ad acquisizione tramite ticket di autodichiarazione in merito alla sussistenza delle sopraindicate condizioni, cui andrà allegata la documentazione comprovante l'eventuale rimborso di somme percepite nella precedente carriera.

Sono fatti salvi i controlli successivi della Azienda.

CASI PARTICOLARI

Non sono considerati periodi d'interruzione degli studi e pertanto non devono essere inclusi nel calcolo degli anni di corso i periodi relativi a:

- interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per i quali lo studente chieda il ricongiungimento della carriera;
- svolgimento del servizio militare civile;
- per le studentesse, all'anno di nascita di ciascun figlio;
- infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- carriera antecedente la decadenza, a condizione che l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati in quel periodo.

Art. 7 REQUISITI DI MERITO: CASI DI PASSAGGIO DA CARRIERA DI I LIVELLO A CARRIERA DI II LIVELLO

Gli studenti frequentanti un corso di laurea di I livello-triennale che concorrono in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, se conseguono la laurea nell'a.a. 2022/23, possono partecipare, dandone immediata comunicazione, in qualità di iscritti al primo anno di un corso di II livello – biennale, a condizione che abbiano conseguito alla data di scadenza del presente bando (15 settembre 2023 - art. 3) il merito minimo di 150 crediti, senza utilizzo di bonus.

Gli studenti che concorrono in qualità di iscritti al primo anno di un corso di Laurea di II livello-biennale, in quanto certi di conseguire il titolo di laurea di I livello-triennale nell'a.a. 2022/2023, dovranno aver maturato alla data di scadenza del presente bando (15 settembre 2023 - art. 3) il merito minimo di 150 crediti, senza utilizzo del bonus.

Art. 8 REQUISITI DI MERITO: CREDITI E VOTI

Ad esclusione degli iscritti al primo anno, il merito è calcolato moltiplicando la somma dei crediti, anche formativi, per la somma dei voti ottenuti negli esami previsti dal piano di studio, sostenuti a partire dal primo anno del corso ed entro la data del 10 agosto 2023. Parimenti, per i partecipanti ai Programmi di Mobilità Internazionale sono considerati solo gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2023.

Iscritti per la prima volta al

PRIMO ANNO di:

Ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e successiva valutazione dei requisiti di merito, come sotto esposto:

Laurea di I livello-triennale	almeno 18 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2024 per lo svincolo della II^ rata.
Laurea di II livello-biennale	almeno 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2024 per il mantenimento della borsa di studio; diversamente restituiscono tutte le rate ricevute
Laurea a ciclo unico-quinquennale	
passaggio da carriera di I livello a carriera di II livello (art. 7)	150 crediti riconosciuti entro il 15 settembre 2023 + 18 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2024 per lo svincolo della II^ rata almeno 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2024 per il mantenimento della borsa di studio; diversamente restituiscono tutte le rate ricevute.

Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo anno di:	Ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e merito, come sotto esposto:
Laurea di I livello-triennale: II anno	almeno 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea di I livello-triennale: III anno	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea di I livello-triennale: I anno F.C.	almeno 135 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea a ciclo unico: II anno	almeno 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea a ciclo unico: III anno	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea a ciclo unico: IV anno	almeno 135 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea a ciclo unico: V anno	almeno 190 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea a ciclo unico: I anno F.C.	almeno 55 crediti in più conseguiti rispetto ai crediti previsti per l'ultimo anno di corso entro il 10 agosto 2023

Laurea di II livello-biennale : II anno	almeno 30 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023
Laurea di II livello-biennale : I F.C.	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2023

Iscritti a SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O DOTTORATI DI RICERCA

Gli studenti devono possedere i requisiti necessari per l'**ammissione**, secondo i rispettivi ordinamenti, anche al fine di conservare il beneficio negli anni successivi al primo, ove previsti.

Iscritti a VECCHIO ORDINAMENTO – ISTITUTO “G. BRAGA”

Per gli studenti iscritti al periodo superiore del Vecchio Ordinamento in possesso di diploma di maturità, oltre a risultare regolarmente iscritti, nei termini previsti, all'Istituto “G. Braga”, il requisito di merito è costituito dal superamento, entro il **30 novembre 2023** dell'esame obbligatorio di passaggio con votazione non inferiore a **9,50/10**.

Art. 9 BONUS (solo per studenti iscritti ad anni successivi al primo)

Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili per raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell'anno al quale lo studente intende iscriversi, utilizzabile un'unica volta in tutta la carriera universitaria.

Nel caso in cui per raggiungere i crediti richiesti non sia necessario l'intero valore del bonus, esso verrà automaticamente frazionato e la quota residua potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Ai fini della determinazione della posizione nelle graduatorie, i crediti corrispondenti alla quota di bonus avranno valore zero.

Il bonus utilizzabile varia sulla base dell'anno di corso frequentato, nel seguente modo:

per il raggiungimento dei crediti previsti nel I presente Bando per :	crediti di bonus utilizzabili una sola volta nella carriera universitaria:
iscritti al 2° anno di corso di laurea I livello-triennale e ciclo unico	massimo 5 crediti di BONUS
iscritti al 3° anno di corso di laurea I livello-triennale e ciclo unico	massimo 12 crediti di BONUS
iscritti ad anni di corso successivi al terzo dei corsi di laurea di I livello-triennale e ciclo unico	massimo 15 crediti di BONUS

iscritti a partire dal 2° anno di corso e successivi
dei corsi di laurea di II livello-biennale

massimo **15 crediti** di BONUS

Art. 10 DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE

La condizione (status) degli studenti è definita sulla base della loro provenienza, tenendo conto delle distanze come risultanti dal sito “google maps” scegliendo il percorso più breve tra residenza e sede universitaria frequentata, secondo la seguente tipologia:

STUDENTE IN SEDE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza massima di 20 km dalla sede del corso di studi frequentato, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, non prendano alloggio a titolo oneroso e spendono un tempo di percorrenza per andata e ritorno con i mezzi pubblici superiore a n. 4 ore complessive giornaliere.

STUDENTE PENDOLARE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza compresa tra 21 km e 49 km dalla sede del corso di studi frequentato, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, non prendano alloggio a titolo oneroso e spendono un tempo di percorrenza per andata e ritorno con i mezzi pubblici inferiore a n. 4 ore complessive giornaliere.

STUDENTE FUORI SEDE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza minima di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che esclusivamente per motivi di studio stipulino un contratto di locazione come specificato in seguito.

Lo studente fuori sede che prenda alloggio sulla base di un contratto a titolo non oneroso, verrà considerato pendolare ed è tenuto alla spedizione dell’atto come sotto specificato.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare NON risiede in Italia sono considerati “fuori sede”, a condizione che spediscono, nei termini perentori del successivo art. 11, il contratto di locazione a titolo oneroso, stipulato a proprio nome in Italia per la frequenza agli studi universitari; in caso contrario, saranno considerati studenti “in sede”.

I contratti di locazione devono avere ad oggetto immobili ubicati entro 20 km dalla sede del corso, diversamente non si è considerati “fuori sede”.

Art. 11 CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto, stipulato a titolo oneroso per motivi di studio nella località sede del corso di laurea e regolarmente registrato presso l’Agenzia Entrate, deve risultare di durata minima di 10 mesi nel periodo compreso dal 1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024, con esclusione del mese di agosto.

In tale periodo, in caso di adesione a programmi di mobilità internazionale, lo studente presenterà, nello stesso termine e in aggiunta al contratto in Italia, autodichiarazione relativa alla durata della permanenza all’estero, da integrare successivamente con l’invio del contratto a titolo oneroso stipulato nel paese ospitante.

Tutti gli studenti interessati, anche se inizialmente esclusi e successivamente riammessi in graduatoria, sono tenuti a spedire in formato digitale, attraverso la specifica sezione del profilo personale la relativa documentazione **entro e non oltre il termine perentorio del 20 novembre 2023.**

N.B. Il mancato rispetto della modalità e del termine di spedizione del contratto e della attestazione della relativa registrazione, comporta la modifica dello status.

Agli studenti beneficiari considerati “fuori sede” in virtù del contratto di locazione è erogata in denaro la quota alloggio della borsa di studio, pari a € 1.622,00, in aggiunta alla quota denaro.

Art. 12 IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO

Le Borse di Studio consistono in una quota denaro, comprensiva di una quota alloggio spettante ai soli studenti fuori sede, e in una quota vitto.

La quota alloggio di € 1.622,00 è monetizzabile nel caso di studente fuori sede che sottoscriva un contratto di locazione come di seguito specificato.

La quota vitto non è in nessun caso monetizzabile, neanche nella ipotesi di sospensione del servizio ristorazione per qualsivoglia motivo, dovendosi garantire i costi fissi del servizio, da sostenere anche in caso di chiusura delle mense. Gli orari e i giorni settimanali di apertura considerano le concrete richieste del servizio da parte degli studenti, che devono essere tali da garantire la sostenibilità economica del servizio.

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del suo valore.

Gli importi delle borse di studio, ai sensi dei Decreti Direttoriali del MIUR nn. 203 e 204 del 23/02/2023 e dei successivi indirizzi regionali stabiliti con delibera n. 422 del 18/07/2023, saranno determinati in relazione allo status e all'appartenenza a una delle tre fasce determinata dal proprio I.S.E.E. valido per prestazioni universitarie, come di seguito riportato:

	1° fascia: ISEE da € 0 a € 16.223,40	2° fascia: ISEE da € 16.223,41 a € 20.279,18	3° fascia: ISEE da € 20.279,19 a € 24.335,11
Studenti IN SEDE	2.682,77 + vitto non monetizzato 944,79 1 pasto gratuito al giorno	2.012,08 + vitto non monetizzato 944,79 1 pasto gratuito al giorno	1.341,39 + vitto non monetizzato 944,79 1 pasto gratuito al giorno
Studenti PENDOLARI	2.945,20 + vitto non monetizzato 944,79 1 pasto gratuito al giorno	2.208,90 + vitto non monetizzato 944,79 1 pasto gratuito al giorno	1.472,60 + vitto non monetizzato 944,79 1 pasto gratuito al giorno
Studenti FUORI	3.144,93 + alloggio monetizzato 1.622,00 + vitto	2.358,70 + alloggio monetizzato 1.622,00 + vitto	1.572,46 + alloggio monetizzato 1.622,00 + vitto

SEDE	non monetizzato 1.889,59	non monetizzato 1.889,59	non monetizzato 1.889,59
	2 pasti gratuiti al giorno	2 pasti gratuiti al giorno	2 pasti gratuiti al giorno

N.B. Alla quota denaro degli studenti fuori sede si aggiunge la monetizzazione della quota alloggio che è pari a € 1.622,00 e che spetta al beneficiario fuori sede.

MAGGIORAZIONI NON CUMULABILI DELLE QUOTE DENARO DELLE BORSE DI STUDIO

Ai sensi del Decreto MIUR n. 1320 del 17/12/2021, sono previste le seguenti maggiorazioni delle quote denaro delle borse di studio che non sono tra loro cumulabili:

MAGGIORAZIONE 15% in favore dei beneficiari che presentano un valore ISEE inferiore o uguale a € 12.167,56.

MAGGIORAZIONE 20% in favore di studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.

Le maggiorazioni non si applicano alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

MAGGIORAZIONE DELLE QUOTE DENARO PER DOPPIA ISCRIZIONE

Ai sensi del Decreto MIUR n. 1320 del 17/12/2021 è prevista la maggiorazione del 20% nel caso di studenti iscritto contemporaneamente a due corsi di studi.

A tali studenti è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti previsti per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. Per poter beneficiare dell'integrazione, lo studente deve aver effettuato e perfezionato l'iscrizione a più di un corso di laurea per tutti gli anni accademici per i quali ha ottenuto la borsa di studio.

Lo studente dovrà indicare nella domanda on-line l'iscrizione al corso principale, cioè quello per cui frequenta l'anno di carriera più elevato, e nella domanda online esterna cui accedere sempre dal profilo personale i dati del secondo corso al quale è iscritto.

La domanda integrativa per doppia iscrizione va presentata nel termine perentorio del 15 settembre 2023.

Nel caso in cui risulti beneficiario di borsa di studio ed abbia i requisiti di merito anche per il secondo corso, ottiene una maggiorazione del 20% sull'importo della borsa di studio. Nel caso non abbia i requisiti di merito per il secondo corso rimane beneficiario ma non ottiene l'incremento del 20%.

La maggiorazione non si applica alla quota vitto red alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

Art. 13 FORMAZIONE GRADUATORIE E DOMANDA DI RIESAME

La pubblicazione delle graduatorie nell'Albo Pretorio Online sul sito aziendale www.adsuteramo.it vale agli effetti di legge come notifica dell'esito delle domande ai partecipanti al Concorso.

La **prima graduatoria provvisoria**, pubblicata indicativamente entro il 30 settembre 2023, elencherà gli studenti idonei, cioè potenziali beneficiari delle Borse di Studio, e quelli non idonei.

Gli studenti stranieri che non avranno trasmesso i documenti reddituali e patrimoniali entro il 15 settembre 2023 saranno considerati idonei sospesi.

Entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria, gli studenti risultati non idonei possono presentare domanda di riesame compilata esclusivamente on-line dal proprio profilo personale, pena la definitiva esclusione dal concorso.

L'esito della domanda di riesame sarà reso noto esclusivamente con la pubblicazione della graduatoria aggiornata entro il mese di dicembre.

L'Azienda si riserva comunque di intervenire d'ufficio sulle graduatorie operando tutte le rettifiche ritenute necessarie ed opportune in sede di autotutela.

Art. 14 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO – GESTIONE SOSPENSIONI

I pagamenti avvengono esclusivamente tramite bonifico.

I termini fissati dal presente bando per le erogazioni, non considerano i tempi tecnici necessari per gli accrediti.

Gli studenti dovranno indicare nel proprio profilo online l'IBAN relativo a un conto corrente bancario o postale, a loro intestato o cointestato, acceso nel territorio italiano, oppure relativo a una carta elettronica di pagamento. Il conto o la carta devono risultare strumenti finanziari idonei a ricevere bonifici da istituti bancari privati.

L'Azienda non risponde per ritardi nei pagamenti dovuti all'indicazione di un IBAN errato o riferito a conti o carte intestati a persona diversa dallo studente.

ACCONTO PRIMA RATA ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSI DI PRIMO LIVELLO O A CICLO UNICO

Per gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea o diplomi di primo livello, ovvero a corsi triennali, e di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a corsi quinquennali, entro il 10 novembre 2023 è corrisposto un acconto della prima rata, di importo pari al 20% della quota denaro della borsa di studio.

Da tale quota si esclude la eventuale quota alloggio monetizzata, essendo successivo al 10 novembre il termine di scadenza di presentazione dei contratti di locazione, fissato dall'art. 11 del presente bando, necessario per il riconoscimento dello status di "fuori sede" e del conseguente diritto a tale maggiore importo.

Per ottenere l'acconto è indispensabile che gli studenti abbiano perfezionato l'iscrizione entro il termine del 15 ottobre 2023, indipendentemente dalla data fissata dai regolamenti.

Gli studenti stranieri per ottenere l'acconto devono inoltre aver prodotto i documenti reddituali e patrimoniali previsti all'art. 5 del presente bando entro il 15/09/2023.

PRIMA RATA

Entro il 31 dicembre 2023, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata della borsa di studio. La prima rata è pari al 50% della quota denaro della borsa di studio, cioè esclusa la quota vitto mai monetizzabile, decurtato l'eventuale acconto versato entro il 10 novembre 2023. Sono sospesi i pagamenti in favore degli iscritti al primo anno se non risultano iscritti.

SECONDA RATA PER ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Entro il 30 giugno 2024 verrà erogata la seconda rata a saldo della borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

SECONDA RATA PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, pari a **18 crediti**, purché **conseguiti entro il 10 agosto 2024**, previa verifica da parte dell'Azienda.

Lo studente che, entro tale data non abbia conseguito il sopra indicato numero di crediti, non avrà più diritto alla seconda rata della borsa di studio.

La seconda rata sarà erogata di norma nei mesi di giugno, luglio e settembre 2024, una volta acquisite d'ufficio le informazioni dalle competenti Segreterie Studenti, senza necessità di comunicazioni da parte degli interessati

SECONDA RATA PER ISCRITTI A SCUOLE SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA

Per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca la seconda rata della borsa di studio verrà erogata previa verifica da parte dell'Azienda del superamento dell'esame per l'ammissione all'anno successivo, quando previsto. Il mancato superamento dell'esame fa decadere il diritto alla seconda rata della borsa di studio. Negli altri casi la seconda rata è pagata entro giugno 2024.

GESTIONE DELLE SOSPENSIONI

Effettuati entro il 2023 i pagamenti della prima rata e dell'eventuale acconto, la Azienda con periodicità bimestrale a partire dal successivo mese di febbraio pagherà:

gli studenti sospesi per non aver inserito l'IBAN nel proprio profilo personale, a condizione che abbiano nel frattempo provveduto;

gli studenti sospesi per mancata corrispondenza tra crediti dichiarati e crediti risultanti in segreteria, a condizione che abbiano fatto registrare gli eventuali esami mancanti e che vi sia dunque corrispondenza con quanto dichiarato nella istanza;

gli studenti sospesi per mancata autodichiarazione sulla precedente carriera, richiesta dall'art. 6 del bando, a condizione che l'abbiano nel frattempo prodotta tramite ticket e fatti salvi gli ulteriori controlli;

gli studenti del primo anno che non risultavano iscritti e che abbiano nel frattempo provveduto;

Art. 15 TASSA REGIONALE E TASSE UNIVERSITARIE

Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie sono esonerati dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e dalle tasse universitarie.

Gli studenti idonei o beneficiari per il precedente a.a. 2022-2023 non sono tenuti al pagamento delle tasse per l'a.a. 2023-2024, sino alla pubblicazione della graduatoria aggiornata, che avverrà entro dicembre 2023. Pubblicata la graduatoria, gli studenti che non risultino idonei devono pagare le tasse nei termini stabiliti dall'Università.

Agli iscritti al primo anno che avranno versato solo la prima rata delle tasse all'atto dell'iscrizione e successivamente risultati idonei nella graduatoria di dicembre 2023, il rimborso avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e indicativamente a marzo 2025.

Art. 16 INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.

Per gli studenti in possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, risultante da certificazione rilasciata da apposita commissione medica ASL, ai sensi della legge n. 68/1999 e s.m.i. oppure con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i., il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità ed è riconosciuta una integrazione della borsa di studio pari al 40% della quota denaro.

L'integrazione è incompatibile con le maggiorazioni previste dall'art. 12 del presente bando.

La maggiorazione non si applica alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

La documentazione attestante l'invalidità o la disabilità di cui sopra, va trasmessa telematicamente tramite il proprio profilo online, entro il termine **non perentorio** del **15 settembre 2023**.

Gli studenti diversamente abili beneficiari di borsa iscritti al primo anno sono esclusi dalle disposizioni relative alla verifica del merito per la 2^a rata della borsa di studio (art. 14) e dell'eventuale revoca e pertanto la quota denaro è erogata in unica soluzione.

Art. 17 ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

Sono esclusi dalle graduatorie gli studenti che:

- non risultino, anche a seguito di successivi accertamenti d'ufficio, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando o che non ne rispettino i termini i quali hanno tutti carattere perentorio, salvo che non sia espressamente diversamente indicato
- incorrano in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione
- si iscrivano successivamente alla presentazione della domanda, ad un corso di laurea ovvero ad un anno di corso diverso da quello indicato nella domanda stessa. La disposizione non è valida per gli studenti iscritti al primo anno che rientrano in un'unica graduatoria
- rinuncino agli studi o al beneficio. In tal caso sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Azienda.
- si trasferiscano presso altri Atenei nel corso dell'a.a. 2023/24.
- abbiano già un titolo di pari livello al corso frequentato

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse o benefici comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2023/2024 anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

In questo caso lo studente dovrà optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Fanno eccezione le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione part- time di cui all'art. 11 D.Lgs. 68/2012

Art. 18 RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PERDITA DEL BENEFICIO

In caso di perdita del beneficio le somme riscosse e il valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti all'Azienda.

Il valore della quota vitto da restituire sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa di prima fascia (€ 2,00).

I beneficiari di borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo che nel corso dell'anno accademico lascino gli studi o si trasferiscano godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato; tale norma non è applicabile agli studenti iscritti al primo anno.

Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data effettiva di comunicazione di rinuncia agli studi.

Art. 19 BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti beneficiari di borsa o idonei in graduatoria hanno diritto, per una sola volta nell'intera carriera universitaria, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale che abbiano un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.

Il contributo mensile di € 600,00 è calcolato sulla durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

All'ammontare massimo del contributo mensile riconosciuto dalla Azienda DSU sono detratti i contributi europei e/o statali ottenuti.

Al contributo mensile si aggiunge un rimborso forfettario delle spese di viaggio, pari a € 100,00 per paesi europei e € 500,00 per paesi extraeuropei.

Il contributo è erogato dopo il rientro in Italia, accertati i risultati della esperienza e il numero di mesi di permanenza, come attestati dai competenti uffici universitari.

ART. 20 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI NEI TERMINI.

Lo studente beneficiario che consegua il diploma di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, ottiene un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

La integrazione del 50% non si applica alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

L'Azienda provvede d'ufficio ad erogare la integrazione spettante acquisendo di norma l'elenco dei laureati al 31 luglio, al 31 dicembre e al 30 aprile di ogni anno.

ART. 21 SERVIZIO RISTORAZIONE

La domanda di partecipazione al presente Concorso è valida anche per il servizio di ristorazione.

Hanno diritto al pasto gratuito i beneficiari di borsa di studio e gli studenti iscritti agli anni successivi al primo risultati idonei in graduatoria.

Gli iscritti al primo anno, risultati idonei alla borsa di studio in base alla graduatoria aggiornata pubblicata entro dicembre 2023, pagano il prezzo ridotto di € 2,00 per ogni pasto e potranno usufruire del vitto gratuito solo a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria con la quale diventino beneficiari.

Art. 22 CONTROLLI E SANZIONI

L'Azienda, ai sensi della vigente normativa in materia, predisporrà accertamenti su tutte le domande pervenute.

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, l'Azienda procederà al recupero della somma o del valore dei benefici e/o servizi già erogati, come previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento dei reati di cui agli artt. 438, 495, 640 del Codice Penale.

Oltre alla restituzione della somma erogata, lo studente, ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 10, comma 3, sarà soggetto all'applicazione della sanzione pari al triplo di quanto percepito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è necessario ed è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.

I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione dei dati personali è collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

All'interessato sono garantiti tutti i diritti previsti dalla vigente normativa.

Il titolare del trattamento è l'Azienda per Il Diritto Agli Studi Universitari di Teramo in persona del direttore f.f. dott. Fabrizio Cantarelli, Via M. Delfico 73, 64100 Teramo Tel. 0861 1953284, Email: info@adsuteramo.it.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari; Incaricato del trattamento è il personale dell'Ufficio stesso.

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO - è Acta Info Sas di Addari Igino, Via Nazionale 39 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: +390852015591, Email: addari@actainfo.it .

Art. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. 159 DEL 5.12.2013, D.P.C.M. del 30/04/97 e s.m.i., dal D.P.C.M. 9/04/01, emanate ai sensi della L. 390/91, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del Piano Triennale della Regione Abruzzo.

Art. 25 FORO COMPETENTE

Eventuale ricorso avverso la decisione di questa Azienda DSU, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sez. Teramo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza.

Il Direttore f.f.
Fabrizio Cantarelli

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE	PAG
1	CONCORSO	2
2	DESTINATARI E DURATA	2
3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE	3
4	REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO – ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	3
5	REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO DI STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	4
6	REQUISITI DI MERITO – CONTINUITÀ CARRIERA – PRIMA IMMATRICOLAZIONE	5
7	REQUISITI DI MERITO – CASI DI PASSAGGIO DA CARRIERA DI I LIVELLO A CARRIERA DI II LIVELLO	6
8	REQUISITI DI MERITO – CREDITI E VOTI	6
9	BONUS	8
10	DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE	9
11	CONTRATTO DI LOCAZIONE E POSTI LETTO IN RESIDENZA UNIVERSITARIA	9
12	IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO	10
13	FORMAZIONE GRADUATORIA EDOMANDA DI RIESAME	11
14	TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO – GESTIONE SOSPENSIONI	12
15	TASSA REGIONALE E TASSE UNIVERSITARIE	13
16	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	14
17	ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ	14
18	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PERDITA DEL BENEFICIO	14
19	BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE	15
20	INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER LAUREATI NEI TERMINI	15
21	SERVIZIO RISTORAZIONE	15
22	CONTROLLI E SANZIONI	15
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
24	NORME DI RINVIO	16
25	FORO COMPETENTE	16